

Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Aderente alla

"Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

Premessa

Si ritiene necessario ribadire con forza, soprattutto nell'attuale fase di riflessione sulla giurisdizione in generale, e su quella minorile e familiare in particolare, l'irrinunciabilità della formazione e della specializzazione dei giudici che si interessano di minori e di famiglia.

Tale necessità deriva anche dal fatto che recentissime decisioni del CSM in materia di incarichi direttivi suscitano forti perplessità ed hanno determinato notevoli preoccupazioni nei magistrati addetti al settore minorile, in quanto, in qualche caso, appaiono contraddire l'idea stessa dell'opportunità di una formazione specifica e quindi specializzante, valorizzata invece dalle stesse circolari del CSM, che peraltro dovrebbero riaffermare con maggior forza il principio della specializzazione.

Invero la giurisdizione minorile è certamente cultura delle garanzie, ma anche cultura dei contenuti riferiti ai valori costituzionali; dal che la necessità di valorizzare, in sede di formazione, l'indispensabilità di un procedimento che offra, nonostante le carenze legislative, garanzie che valgano a salvaguardare il diritto di difesa senza conculcare i contenuti tipici del diritto minorile e familiare.

1 - Formazione e specializzazione

È addirittura superfluo ribadire la necessità, per tutti i giudici, di un'attività di formazione, intesa nel senso di attività di insegnamento e di studio che completi la preparazione di base e la garantisca e specifichi in ogni momento dell'attività professionale.

Ciò soprattutto nella situazione attuale, in cui la struttura dei corsi di laurea in giurisprudenza, il reclutamento in magistratura, le modalità del tirocinio degli

uditori, il fatto che la formazione in itinere sia affidata alla buona volontà dei singoli, non garantiscono la formazione specifica necessaria in relazione alle diverse funzioni e tanto meno la specializzazione.

Né è pensabile oggi, con l'estendersi delle conoscenze necessarie per lo svolgimento delle singole funzioni, conseguire un'adeguata e soddisfacente specializzazione in ogni settore della giurisdizione.

È, inoltre, opportuno rilevare che la permanenza nell'esercizio delle funzioni minorili e familiari non assicura di necessità la formazione dei singoli, come l'esperienza dimostra; l'affermazione contraria non è solo inesatta, ma pericolosa in quanto consente di eludere i problemi reali funzionando da alibi all'immobilismo.

In sede penale la formazione dei giudici, sia togati che onorari, è prevista dalla legge (art. 5 D. Lgv. 28 luglio 1989 n. 272) anche con riferimento alle materie attinenti "alle problematiche familiari e dell'età evolutiva", e ciò evidenzia che il legislatore ha riconosciuto la necessità della conoscenza di tematiche diverse da quelle giuridiche.

Si prescinde in questa sede dal quesito se la lettera dell'art. 5 citato comporti l'obbligatorietà della formazione; si può rilevare soltanto che una norma analoga non esiste per il settore civile perché da decenni manca una legge specifica per il settore, e tuttavia l'analogia è talmente evidente da non richiedere spiegazioni.

Inoltre, la necessità di una formazione specializzante per i giudici che si interessano della materia minorile e familiare risulta anche dalle Regole di Pechino, dai documenti del Consiglio di Europa e da quasi tutte le legislazioni europee.

È formato il giudice che abbia acquisito, con un'attività di studio e di apprendimento di determinate tecniche, la capacità di svolgere la sua funzione con le conoscenze che la funzione stessa richiede.

Per il giudice chiamato ad interessarsi della materia minorile e familiare è indispensabile non solo una solida preparazione che ne garantisca il sapere giuridico in generale ed in diritto familiare e minorile in particolare, ma anche una preparazione che, senza renderlo specializzato in discipline diverse dalla propria - il

che sarebbe impossibile pretendere ed ottenere - gli garantisca la capacità di valutare la situazione sulla quale è chiamato a decidere secondo gli insegnamenti di discipline diverse da quella giuridica.

Il giudice chiamato a decidere in materia minorile e familiare deve, infatti, o dovrebbe, essere in condizione di *ascoltare* (non solo *sentire*) il minore, di rendersi conto dell'esistenza di messaggi non "verbalizzati" e di apprezzarne la reale importanza, di stimare e prevedere le possibili conseguenze sia della situazione di fatto vissuta dal minore che dei diversi provvedimenti, di valutare la validità delle proposte e dei progetti dei servizi territoriali e la fondatezza delle opinioni e delle prospettazioni degli esperti di altre discipline, di stabilire una corretta comunicazione interpersonale con i soggetti interessati al processo ed in particolare con i minori.

Il discorso vale anche per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni, i quali oltre ad essere specializzati nella propria disciplina devono essere in grado di svolgere la loro attività nell'ambito dell'organo giurisdizionale anche secondo un minimo di conoscenza di regole giuridiche, al fine di poter valutare se un determinato provvedimento possa essere pronunciato, se una determinata soluzione rientri negli schemi di legge.

2 - I soggetti

Da quanto detto in premessa, risulta chiaramente l'opportunità, e si potrebbe dire la necessità, di riqualificare la formazione dei giudici togati addetti alla materia minorile e familiare: sia offrendo anche un minimo di conoscenza in materie (psicologia, neuropsichiatria infantile, ecc.) diverse da quella giuridica, al fine di evitare che si sopperisca con quel "*buon senso*" che può produrre molti danni, in particolare al minore; sia passando da un metodo tendente a fornire *informazioni* (quindi un mero sapere), come avviene per lo più negli incontri di studio accentrati, metodo questo che pone i partecipanti in posizione passiva, ad un metodo di *formazione* (rivolto al saper essere e al saper fare) che valga a stabilire una

comunicazione circolare tra tutti i partecipanti, ponendoli in posizione attiva così da farli essere, in qualche modo, i formatori di se stessi.

Lo stesso vale per i giudici onorari per i quali è ovviamente necessario un minimo di *informazione* in materia giuridica prima di passare ad uno stadio più evoluto di *formazione*.

Sembra inoltre opportuno unificare sempre più la formazione dei giudici per i minorenni e dei giudici della famiglia: allorché si deve decidere in ordine all'affidamento di un minore in sede di separazione o divorzio è necessario tenere conto delle dinamiche familiari, della personalità e delle capacità dei soggetti, delle relazioni affettive, ecc., al fine di fondare la decisione, per quanto è possibile, non su idee astratte ma sulla verità reale; così come deve essere in sede di interventi sulla potestà, giacché il legislatore nella materia dell'affidamento dei figli ha attribuito al giudice della separazione o del divorzio gli stessi poteri che ha il giudice per i minorenni in sede di interventi sulla potestà.

Il problema principale, per quanto attiene ai soggetti ai quali rivolgere l'offerta formativa, è dato dal numero dei soggetti stessi; per una formazione che voglia essere continua e diffusa occorre interessare e quindi raggiungere un numero rilevante di soggetti, e ciò coinvolge sia i contenuti (in termini di interesse suscitato) sia l'organizzazione (in termini di metodo, di tempo e di impegno).

Appare in particolare necessario coinvolgere nei processi formativi i magistrati del pubblico ministero addetti alle procure minorili, soprattutto in conseguenza dei maggiori e sostanzialmente inediti poteri loro attribuiti dalla legge nella materia civile (si veda ad es. la legge n. 149/2001).

Soggetti della formazione in esame sono ovviamente i giudici togati dei tribunali per i minorenni ed anche i giudici onorari secondo le modalità e le attenzioni sopra specificate, nonché i giudici tutelari ed i giudici degli organi giudiziari ordinari che si interessano della materia familiare, richiedendosi sempre più una formazione integrata che, in qualche modo, compensi la frammentazione ordinamentale.

Attenzione privilegiata meritano i giudici di secondo grado addetti alle sezioni per i minorenni, i quali, nella quasi totalità dei casi, svolgono funzioni promiscue nel cui esercizio quelle minorili ed in materia dei diritto di famiglia sono per lo più, di fatto, del tutto marginali.

Il CSM potrebbe valutare la possibilità di offrire incentivi per chi partecipa alle attività di formazione: ad esempio tenendo conto, come titolo, preferenziale o non, in sede di istanze di tramutamento, della partecipazione e dei risultati ottenuti e comunque richiedere un minimo di specializzazione già acquisita e dimostrata per l'assunzione delle funzioni minorili.

3 – Profili metodologico-organizzativi

Una formazione che voglia essere, come dovrebbe, continua e diffusa non può essere articolata soltanto su incontri di studio accentrati, i quali inevitabilmente coinvolgono un numero limitato di soggetti.

Ed infatti da qualche tempo il CSM ha organizzato attività di formazione decentrata, nominando referenti per ciascun distretto.

In tempi recenti il Consiglio superiore della magistratura ha sperimentato, inoltre, una nuova modalità di formazione che si articola in “laboratori di autoformazione” in sede distrettuale e ha dato risultati sicuramente positivi e sicuramente migliori di quella tradizionale articolata in corsi di studio; il lavoro svolto in sede locale è stato poi trasferito in sede accentrata con un incontro di studio che ha coinvolto i partecipanti ai gruppi distrettuali.

Tutte le attività di formazione sono indubbiamente importanti per cui sarebbe un errore eliminare, almeno in un primo tempo, una delle due forme, accentrata e decentrata; sarebbe però auspicabile che entrambe si svolgessero sotto il controllo del CSM, e che fossero collegate tra loro in un circuito che impegni i soggetti che partecipano alle diverse attività di formazione.

Si potrebbe, quindi, stabilire che chi partecipa alla formazione in sede centrale debba riportarne i risultati in sede locale in gruppi di lavoro nei quali si discutano le

relazioni o le comunicazioni (non basta depositarli in Corte d'appello perché troppo pochi sono coloro che le richiedono e le studiano) e si redigano, all'esito, relazioni di gruppo da inviare al CSM.

In sede distrettuale si potrebbero organizzare gruppi di lavoro, possibilmente nella forma dei laboratori di autoformazione, stabilendo, anche in questo caso, che si inviino al CSM relazioni finali di gruppo, con i verbali delle singole riunioni, da discutere in incontri centralizzati ai quali non necessariamente partecipino tutti gli stessi soggetti, apparendo importante che vi partecipino anche magistrati i quali non sono stati coinvolti nei gruppi distrettuali di formazione o autoformazione.

In queste attività andrebbero, naturalmente, inclusi i giudici onorari dei tribunali per i minorenni.

Il CSM potrebbe avvalersi, occorrendo, dell'ausilio dei Consigli Giudiziari.

I due percorsi, dal centro alla periferia e dalla periferia al centro, potrebbero essere indipendenti, alternativi o reciprocamente sostitutivi, e dovrebbero aver luogo contemporaneamente nel corso dell'anno, coinvolgendo, in parte o totalmente, soggetti diversi.

È ovvio che l'ipotesi va studiata, dettagliata e sperimentata, così come è ovvio che i referenti per la formazione decentrata non possono essere lasciati a se stessi, e che va fornita loro la preparazione necessaria per porli in condizione di guidare con profitto i gruppi locali.

Non si potrà prescindere dall'avvalersi dell'opera di soggetti o agenzie specializzate nelle attività di formazione.

Per quanto attiene specificamente ai giudici onorari dei tribunali per i minorenni, non è pensabile, dato il numero, che si possano organizzare corsi specifici di formazione centralizzata a loro riservati per fornire il minimo di conoscenze giuridiche necessarie; al massimo si potrebbe pensare ad un incontro annuale per gruppi interdistrettuali. L'ipotesi più praticabile sembra quella di prevedere incontri locali periodici, in particolare per gli onorari di nuova nomina, in cui siano i

magistrati dello stesso tribunale per i minorenni a fornire le necessarie informazioni giuridiche.

Sarebbe auspicabile prevedere per i giudici onorari di nuova nomina, un periodo (4/6 mesi) di tirocinio da svolgersi negli stessi uffici giudiziari in cui sono chiamati ad operare, con contemporanea organizzazione di corsi di formazione in materia giuridica a carattere distrettuale o anche interdistrettuale; ovviamente sarebbe opportuno prorogare per un eguale periodo di tempo l'incarico dei giudici onorari non confermati.

In alcuni momenti e fasi si potrebbe prevedere di mettere in relazione, sul piano delle esperienze formative, la cultura della giurisdizione con quella dell'attività difensiva, organizzando corsi per giudici, anche onorari, ed avvocati che si interessano della materia minorile e familiare; questo potrebbe favorire il formarsi di una cultura, sia pure in parte, comune ed agevolare il dialogo tra le diverse componenti.

4 - I contenuti

Premesso che l'attenzione attualmente riservata dal CSM alla formazione specializzante dei giudici per i minori e la famiglia appare insufficiente, si ritiene opportuno segnalare alcuni nodi tematici:

1) è necessaria una formazione in discipline diverse da quella giuridica, data la particolarità dei problemi che si prospettano al giudicante in materia minorile e familiare; la legislazione vigente sempre maggiormente chiama il giudice a decidere non solo su fatti determinati ma su situazioni relazionali e ad operare interventi che presuppongono valutazioni della personalità; ovviamente si tratta di fornire una conoscenza ed un approfondimento soltanto degli insegnamenti più direttamente connessi all'attività del giudice, togato ed onorario. E' sufficiente, in proposito, fare un esempio: per accertare e valutare nella loro reale essenza fatti di abuso sessuale non basta essere un buon giudice, ma è necessario un approfondimento specifico, perché la conoscenza del fenomeno dell'abuso sessuale, nei suoi aspetti peculiari e

con riguardo alle conseguenze distruttive che esso produce su un soggetto in età evolutiva non rientra nel comune bagaglio culturale e professionale del giurista ed anche di molti giudici onorari; non si può pensare di sopperire solo ricorrendo ad una consulenza tecnica, sia perché è necessaria una capacità del giudice di apprezzare realmente le valutazioni e le conclusioni dell'esperto, sia perché unicamente la conoscenza diretta di certi fenomeni consente al giudice di valutare nella sua reale essenza la situazione di fatto sulla quale è chiamato a decidere;

2) è opportuna una conoscenza da parte del giudice della legge quadro sui servizi sociali (L. n. 328/2000) e della legislazione regionale che ad essa si connette; sarebbe bene approfondire: la natura e le finalità dei servizi sociali; le loro possibilità di intervento in rapporto alle realtà del territorio; il loro ruolo in relazione al procedimento; la natura della relazione del servizio sociale che è atto complesso scindibile in più parti (illustrazione della situazione di fatto, valutazione della stessa, presentazione di un progetto di intervento), l'efficacia probatoria del contenuto della relazione di servizio sociale; il rapporto tra giudice e servizi, il rapporto tra difesa e servizi, il rapporto tra servizi e utenti, sia prima sia nel corso del procedimento sia dopo la pronuncia del provvedimento;

3) va ripreso il discorso su tutte le ipotesi di affidamento di minorenni, sia a livello di tematiche giuridiche sia a livello di tematiche non giuridiche (capacità e personalità dei genitori e degli affidatari, finalità e possibilità dell'affidamento in rapporto ai bisogni dei minori ed ai suoi diritti, rapporti tra genitori e affidatari e loro incidenza sul corretto evolversi della personalità del minore, ecc.), con riferimento anche ai rapporti tra provvedimento del T. M. e provvedimento del G. O. in relazione allo stesso nucleo familiare;

4) sarebbe bene riprendere anche il tema della consulenza tecnica nel procedimento minorile e familiare e della sua utilizzazione - tenendo conto che essa fotografa in un momento dato una situazione che invece è in continua evoluzione -, della possibilità di una consulenza tecnica di parte anche se non è stata disposta

consulenza tecnica d'ufficio, della gestione delle attività di consulenza in rapporto alla necessità di tutelare i bisogni e le esigenze del minore;

5) non si possono certo omettere corsi di formazione sulle norme procedurali che si applicano davanti al tribunale per i minorenni, sulle differenti prassi che di fatto esistono nei diversi tribunali, sulle differenze e le similitudini con quelle che si applicano in sede di separazione e divorzio, sull'applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., che sono norme a carattere precettivo, sulla conseguente necessità di richiamare norme del rito ordinario per rendere conforme ai principi costituzionali il procedimento minorile, sulle conseguenze del principio affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n 1/2002) secondo cui il minore è parte e sugli adattamenti necessari per rendere effettiva questa decisione; è ovvio che non si può omettere di prendere in considerazione la nuova disciplina (la cui efficacia è per ora sospesa) del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, di parlare dell'applicabilità, nei procedimenti relativi alla potestà dei genitori, delle norme sul patrocinio dei non abbienti in sede civile (può sorgere il dubbio che anche la loro efficacia sia sospesa), della natura e dell'impatto della futura disciplina della difesa d'ufficio in sede civile.

6) va ripreso il discorso sull'adozione internazionale, anche in rapporto alla giurisprudenza più recente, sulla natura del procedimento per la dichiarazione di idoneità, sui rapporti tra tribunale e Commissione per l'adozione internazionale; così come andrebbe valutata la possibilità di un raccordo con le iniziative integrate di formazione poste in essere dalla detta Commissione insieme con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'adolescenza di Firenze;

7) uno degli argomenti dovrebbe essere quello relativo all'ascolto del minore in vista della ratifica della Convenzione Europea (che l'Italia ha firmato) sull'esercizio dei diritti dei minori; in particolare sarebbe bene trattare in maniera approfondita l'argomento delle modalità dell'ascolto del minore nelle situazioni di abuso intrafamiliare;

8) non si può trascurare la valutazione della natura, della concreta attuazione ed utilità nei fatti degli ordini di protezione (Titolo IX-bis c. c.) previsti dalla legge n. 154/01, della forma e della sostanza del procedimento per la loro applicazione, del loro rapporto con l'ordine di allontanamento previsto dagli artt. 330 e 333 c. c. (come modificati dall'art. 37 L. n. 149/01) e con gli interventi possibili in sede penale; da valutare anche la possibilità di un raccordo (protocolli d'intesa?) tra le diverse autorità giudiziarie che possono intervenire nei confronti della stessa famiglia;

9) la recente legge sulle indagini difensive va studiata con riferimento alla necessità di tutelare il testimone minorenni, non solo nei suoi rapporti con i difensori, ma anche con il pubblico ministero;

10) occorre riprendere ed approfondire il discorso sulla sospensione del processo con contestuale messa alla prova dell'imputato e sui suoi effetti, senza trascurare l'esame degli altri benefici che la legge prevede, in sede penale, per i minorenni, della loro natura ed efficacia e dei rapporti tra i diversi benefici;

11) è necessario trattare il tema della capacità di intendere e volere dei minorenni, ossia della loro maturità adeguata in relazione al fatto commesso, sia in astratto che in concreto, dei suoi rapporti con l'infermità o la seminfermità di mente, della sua validità nel tempo corrente anche in relazione all'idea, da alcuni prospettata, di rivedere in diminuzione il limite di età per l'imputabilità;

12) un argomento importante è quello dei minori stranieri, anche in relazione al fatto che una delle debolezze del sistema va ravvisata nel trattamento degli stessi secondo criteri indifferenziati, nel contenuto e nelle modalità, rispetto a quelli usati nei confronti dei minori italiani;

13) il giudice per i minorenni deve poi essere posto in condizione di sapere leggere la condizione adolescenziale nella realtà attuale. Dopo il 1977 il tema della risocializzazione degli adolescenti a rischio è stato pressoché abbandonato, mentre oggi si torna a considerare la necessità di misure intermedie tra civile e penale, che valgano ad affrontare il disagio giovanile espresso in comportamenti che non violano le norme penali, e di misure che valgano a sostenere i minori, i quali – e sono la

maggioranza - pur avendo commesso reati - non sono stati condannati o comunque non devono scontare la pena detentiva inflitta per concessione dei benefici previsti dalla legge;

14) non sembra poi fuori luogo prevedere corsi di diritto comparato, apparendo importante, anche al solo fine di un arricchimento culturale , che i giudici conoscano in particolare le legislazioni europee in materia di diritto minorile e di famiglia.

marzo 2003